

Codice A1421A

D.D. 30 maggio 2023, n. 1199

Fondazione Opera Pia Giovanni Reffo con sede nel Comune Cravagliana frazione Ferrera (VC). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO DD 1199/A1421A/2023

DEL 30/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Fondazione Opera Pia Giovanni Reffo con sede nel Comune Cravagliana frazione Ferrera (VC). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;

- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8/comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;

- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;

- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- a. l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Giovanni Reffo (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Cravagliana frazione Ferrera (VC) , legalmente eretta con

Regio Decreto 22 maggio 1853 , trae la sua origine dal testamento di Giovanni Reffo in data 11 novembre 1849 ;

- b. l'IPAB, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, approvato con DGR nr. 23-524 del 24/07/2000 ha quale scopo istituzionale "... *promuovere l'apprendimento di un arte o di un mestiere, eccettuati quelli calzolaio,*" ;
- c. con D.G.R. n.24-6581 del 06/03/2003 la Giunta Regionale ha deliberato di nominare, ai sensi degli artt.46 e 48 della L. 6972/1890 e dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, il sig.Tiziano Andreoli quale Commissario Straordinario della medesima, assegnandogli tra gli altri punti, il mandato di provvedere all'attivazione delle procedure necessarie per la presentazione dell'istanza di trasformazione dell'IPAB da predisporre nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 12/2017 (artt. 4,6,7);
- d. il Commissario Straordinario e Legale rappresentante dell'IPAB, nell'ambito del mandato conferitogli con la suddetta DGR n. 24-6581 del 06/03/2023 ed in esecuzione della deliberazione commissariale n. 3 del 10/03/2023, ha presentato istanza di riordino con trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 08/05/2023 (prot. 26410 del 09/05/2023) con contestuale richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della l.r. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 106.461,06 come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;
- e. la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB, nonchè dai relativi provvedimenti attuativi;
- f. l'I.P.A.B.,come da relazione acquisita agli atti, allegata alla predetta istanza , svolge la propria attività di soccorso ai poveri della parrocchia e di sostegno in favore dell'infanzia e della gioventù

Vista la nota di questo Settore, prot. 26706 del 09/05/2023, con la quale il Comune di Cravagliana è stato informato in merito all' istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB ;

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota regionale, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Cravagliana;

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto da ultimo proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni mobili e immobili nella formulazione approvata con Deliberazione Commissariale n. 3 del 10/03/2023;

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Rilevato che la presente determinazione è assunta in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- a D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

determina

1. di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
2. di riconoscere l' idoneità e autorizzare l' iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Fondazione Opera Pia Giovanni Reffo con sede nel Comune di Cravagliana frazione Ferrera (VC), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 16 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
3. di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall' iscrizione nel suddetto Registro.
4. di dare atto che il Commissario Straordinario e Legale rappresentante, stante la D.G.R. 24-6581 del 06/03/2023, è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

OPERA PIA GIOVANNI REFFO CRAVAGLIANA STATUTO DELLA FONDAZIONE

Capo I: Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

La Fondazione OPERA PIA GIOVANNI REFFO, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dal testamento di Giovanni Reffo datato 11 novembre 1849 rogato dal notaio Leone a Vercelli e fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto 22 maggio 1853. La Fondazione ha sede nel comune di Cravagliana (VC), fraz. Ferrera.

Art. 2

Scopo

La Fondazione OPERA PIA GIOVANNI REFFO non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Lo scopo della Fondazione è di assicurare l'adempimento dei legati perpetui stabiliti nel testamento predetto dal Fondatore e in particolare:

a) corrispondere sussidi ai giovani in situazione di difficoltà economica e in età scolare, comunque non oltre il 26° anno di età, per lo studio e/o il perfezionamento professionale e per aiutarli nell'inserimento nel mondo del lavoro. Il sostegno allo studio potrà essere fornito anche mettendo a disposizione appartamenti di proprietà dell'Ente siti nel Comune di Vercelli per agevolare gli studenti fuori sede;

b) assegnare premi e/o borse di studio agli studenti meritevoli fino al 26° anno d'età;

I benefici saranno erogati con priorità ai residenti nel territorio della Parrocchia che comprende le frazioni Ferrera, Valbella Inferiore e Superiore, Saliceto, Voj, Gula, Baraccone e Dietro Sella;

c) venire in soccorso con priorità ai residenti dello stesso territorio che versano in situazioni di necessità economica con erogazioni di buoni spesa alimentari e facendosi carico delle utenze domestiche o dei bisogni sanitari e assistenziali;

d) adempiere i legati di culto, le altre disposizioni testamentarie a titolo particolare, la manutenzione delle Chiese e del Cimitero della frazione Ferrera fornendo i mezzi nelle misure che saranno determinate dal

Consiglio d'Amministrazione tenuto conto delle possibilità di bilancio, con facoltà di gestione diretta della manutenzione del Cimitero anche tramite convenzioni con il Comune di Cravagliana.

Le attività di cui al punto d) possono essere svolte oltre che direttamente anche tramite enti, altre fondazioni e associazioni senza scopo di lucro e che perseguono analoghe finalità, attraverso l'erogazione di fondi agli enti suddetti purché siano rispettate e garantite le finalità della Fondazione.

L'entità e le modalità di assegnazione dei benefici di cui all'art. 2 sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle risorse della Fondazione.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

1. Fondo di dotazione indisponibile costituito da:

Unità immobiliare in Cravagliana frazione Ferrera censito al catasto edilizio urbano Foglio 12 particella 348 subalterni 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

n. 2 quadri rappresentanti il benefattore Giovanni Reffo e consorte.

2. dal patrimonio disponibile costituito dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari e da beni mobili della preesistente Ipab come risultante dall'inventario allegato all'istanza di trasformazione della stessa Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato dei beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statuarie di cui all'articolo 2, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;

- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- eventuali contributi da Enti pubblici e/o privati;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, anche mediante raccolte di fondi, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il vice Presidente;
4. Il Revisore dei Conti, qualora ricorrano i presupposti di legge per la sua nomina o il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque componenti, compreso il Presidente, nominati come segue:

- due nominati dal Comune di Cravagliana e con priorità ai residenti nei seguenti comuni: Cravagliana, Cervatto, Fobello, Rimella e Varallo;
- due membri di diritto nelle persone del Parroco pro-tempore della Parrocchia di Cravagliana e il Vicario Episcopale della Valsesia o un loro delegato stabile;

- uno nominato dalla Curia di Novara, con priorità ai residenti nei comuni di Cravagliana, Cervatto, Fobello, Rimella e Varallo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina al fine di provvedere, con massima urgenza, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Resta incompatibile la carica di Consigliere Comunale con quella di Amministratore della Fondazione.

Art. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, che si terranno inderogabilmente nella sede della Fondazione, in Frazione Ferrera di Cravagliana, sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta ogni 6 mesi e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare, ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Il Consigliere più anziano presiede le riunioni del Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica; la decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione che ne dà immediata comunicazione all'Ente che ha proceduto alla nomina. Contestualmente il Presidente richiederà all'organo competente la sostituzione del membro decaduto.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di direzione e di amministrazione della Fondazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra l'altro:

1. elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
2. definisce le linee di indirizzo, gli obiettivi, i piani e i programmi e approva gli atti con i quali vengono concretizzati;
3. definisce la pianta organica dell'Ente e prende ogni decisione relativa all'assunzione del suo personale, di collaboratori e di consulenti;
4. stabilisce il programma delle attività e determina l'importo delle contribuzioni da erogare;
5. approva il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
6. delibera i regolamenti;
7. delibera l'individuazione di ulteriori beni immobili di proprietà direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali da inserire nel Fondo di dotazione indisponibile (con la presenza e il voto favorevole di almeno **quattro** componenti);
8. delibera la cessione di proprietà o la costituzione o la cessione di altro diritto reale dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente (con la presenza e il voto favorevole di almeno **quattro** componenti);
9. delibera la cessione di proprietà o la costituzione o la cessione di altro diritto reale dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente;
10. delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
11. delibera le modifiche dello statuto (con la presenza e con il voto favorevole di almeno **tre** componenti);
12. delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione (con la presenza e il voto favorevole di almeno **quattro** componenti);
13. delibera la nomina del Revisore dei Conti di cui al successivo art. 14;
14. provvede alla nomina del segretario-referente contabile che potrà essere scelto al di fuori dei propri componenti;
15. delibera l'indicazione del/dei liquidatore/i in caso di scioglimento della Fondazione.

Art. 9

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richiede maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno **quattro** componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-referente contabile, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Art. 11

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 12

Segretario-referente contabile

Il Segretario-referente contabile è nominato, al di fuori dei propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione che potrà stabilire una remunerazione.

Il Segretario-referente contabile collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ma non ha diritto di voto;
- custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci;
- è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi;
- il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato senza interruzione;

Art. 13

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili.

Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione qualora ricorrano i presupposti di Legge per la sua nomina, viene scelto tra coloro che risultano iscritti nell'apposito registro/albo e dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato senza interruzione.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

La nomina di tale organo non è obbligatoria, salvo i casi in cui ricorrano i presupposti di legge.

Al Revisore dei Conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione con limite massimo pari alla vigente tariffa professionale.

Capo III

Norme generali d'amministrazione

Art. 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

Gli utili e/o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi dell'Ente, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 15

Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

Nel caso di estinzione dell'Ente, a norma dell'art. 27 C.C., o di suo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente provvederà a indicare uno o più Liquidatori muniti di adeguata specifica professionalità nel settore, determinandone i poteri, con delibera da assumersi con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti il Consiglio stesso.

Il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione e/o fondazione con personalità giuridica privata e senza scopo di lucro avente scopi analoghi e prioritariamente avente sede e operante nei Comuni di Cravagliana, Cervatto, Fobello, Rimella e Varallo con vincolo essenziale del suo impiego per lo svolgimento di attività nel campo socio-educativo e/o socio-assistenziale.

Capo IV

Disposizione Finale

Art. 16


Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Opera Pia "G. REFFO"
FERRERA DI CRAVAGLIANA

Il Commissario Straordinario

Tiziano Andreoli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tiziano Andreoli', written over the printed name.